



## **Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza su una sospensione del sistema di tracciamento della prossimità per il coronavirus SARS-CoV-2 e del sistema di segnalazione di un possibile contagio da coronavirus SARS-CoV-2 durante una manifestazione**

Stato: 28 febbraio 2022 / Entrata in vigore prevista delle modifiche: 1° aprile 2022

### **Osservazioni generali**

Con l'app SwissCovid, la Confederazione mette a disposizione il cosiddetto *sistema di tracciamento della prossimità*, che registra la prossimità tra le persone mediante l'interfaccia Bluetooth presente nella maggior parte dei telefoni cellulari, come pure un cosiddetto *sistema di tracciamento delle presenze*, che i visitatori di una manifestazione possono utilizzare, mediante la scansione di codici QR, per avvisarsi reciprocamente, a posteriori, in caso d'infezione da virus SARS-CoV-2.

Il sistema di tracciamento della prossimità si basa sull'articolo 60a della legge del 28 settembre 2012 sulle epidemie (LEp; *RS 818.101*), mentre il sistema di tracciamento delle presenze si fonda sull'articolo 3 capoverso 7 lettera a della legge federale del 25 settembre 2020 sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 (legge COVID-19; *RS 818.102*). Il sistema di tracciamento delle presenze va visto come un importante complemento del tracciamento della prossimità ed è soggetto agli stessi principi<sup>1</sup>.

Secondo l'articolo 60a capoverso 8 LEp, il Consiglio federale è tenuto a prevedere la sospensione del sistema di tracciamento della prossimità per il coronavirus non appena non è più necessario o non si rivela sufficientemente efficace per lottare contro la pandemia causata dal coronavirus. Siccome il sistema di tracciamento delle presenze è integrato nell'app SwissCovid ed è soggetto agli stessi principi, l'obbligo di sospensione si applica anche ad esso: va quindi messo fuori servizio al momento della disattivazione dell'app SwissCovid anche in assenza di una base legale esplicita<sup>2</sup>.

Con l'abrogazione dal 31 marzo 2022 dell'obbligo di isolamento per le persone risultate positive al test per il SARS-CoV-2, i presupposti per un efficace mantenimento in funzione dell'app SwissCovid non sono più soddisfatti, perlomeno per il momento. A seconda dell'evoluzione della situazione epidemiologica nel corso dell'autunno e dell'inverno 2022/23 è tuttavia prevista la possibilità di rimettere in funzione l'app. Per sospendere l'esercizio dell'app SwissCovid occorre abrogare le ordinanze che disciplinano il tracciamento della prossimità e delle presenze, ossia l'ordinanza del 24 giugno 2020 sul sistema di tracciamento della prossimità per il coronavirus SARS-CoV-2

---

<sup>1</sup> Cfr. rapporto esplicativo relativo all'ordinanza del 30 giugno 2021 su un sistema di segnalazione di un possibile contagio da coronavirus SARS-CoV-2 durante una manifestazione (OSSM), pag. 3 segg., consultabile su [www.ufsp.admin.ch](http://www.ufsp.admin.ch) > Malattie > Malattie infettive: insorgenze, epidemie e pandemie > Insorgenze e epidemie attuali > Coronavirus > Provvedimenti e ordinanze.

<sup>2</sup> Cfr. rapporto esplicativo relativo all'OSSM (nota a piè di pagina 1), art. 20, pag. 8.

(OSTP; RS 818.101.25) e l'ordinanza del 30 giugno 2021 su un sistema di segnalazione di un possibile contagio da coronavirus SARS-CoV-2 durante una manifestazione (OSSM; RS 818.102.4). Sono interessate anche singole disposizioni di altri atti normativi, segnatamente l'articolo 93 capoverso 1 lettera a<sup>bis</sup> dell'ordinanza del 29 aprile 2015 concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (OEp; RS 818.101.1) e l'articolo 23 capoverso 5<sup>bis</sup> dell'ordinanza 3 del 19 giugno 2020 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (ordinanza 3 COVID-19; RS 818.101.24). Un'eventuale riattivazione dell'app SwissCovid presupporrà quindi una nuova adozione da parte del Consiglio federale delle disposizioni a livello di ordinanza.

Per i motivi menzionati è prevista l'emanazione di un'ordinanza che abroghi, tra l'altro, l'OSTP e l'OSSM. Se la situazione epidemiologica dovesse richiedere nuovamente l'impiego dell'app SwissCovid o il tracciamento della prossimità e delle presenze, l'OSTP e l'OSSM nonché le pertinenti disposizioni dell'OEp e dell'ordinanza 3 COVID-19 dovranno essere adottate nuovamente.

## Commenti ai singoli articoli

### Articolo 1 Componenti gestite dalla Confederazione e dati ivi conservati

Il *capoverso 1* prevede la sospensione o disattivazione temporanea dei sistemi di tracciamento della prossimità e delle presenze. La sospensione riguarda le componenti gestite dalla Confederazione, essendo le uniche disattivabili da quest'ultima. L'app SwissCovid installata sui telefoni cellulari dei partecipanti è esclusa. Di fatto lo spegnimento dei back end disattiverà tuttavia anche l'app SwissCovid, dal momento che quest'ultima non potrà più richiamare nuove chiavi e i codici d'identificazione delle manifestazioni<sup>3</sup>. La *lettera a* prevede pertanto la disattivazione del sistema di back end necessario per lo scambio di chiavi private ai fini del tracciamento di prossimità (cfr. art. 5 cpv. 1 e art. 6 cpv. 4 OSTP). Secondo la *lettera b* è disattivato il sistema di scambio di codici d'identificazione delle manifestazioni impiegato nell'ambito del tracciamento delle presenze o dell'OSSM (cfr. art. 7 cpv. 2 OSSM). La *lettera c* prevede la sospensione del sistema utilizzato ai fini del tracciamento della prossimità e delle presenze per consentire ai partecipanti che hanno ricevuto un codice di attivazione in seguito a un'infezione accertata di generare una segnalazione (cfr. art. 6 cpv. 2 OSTP e art. 3 cpv. 1 lett. d OSSM). Non potranno così più essere generati e inseriti dai partecipanti nuovi codici di attivazione.

Il *capoverso 2* prevede la distruzione di tutti i dati contenuti nelle banche dati e nei sistemi di cui al capoverso 1, segnatamente le chiavi private dei partecipanti infetti nell'ambito del tracciamento della prossimità (*lett. a*), i codici d'identificazione delle manifestazioni per il tracciamento delle presenze (*lett. b*) nonché i codici di attivazione per le chiavi private e per i codici d'identificazione delle manifestazioni (*lett. c*). Sono invece esclusi i dati integralmente anonimizzati che possono essere rilevati e sottoposti a ulteriori trattamenti per scopi statistici.

Il *capoverso 3* prevede che la sospensione dell'app SwissCovid sia comunicata ai partecipanti sotto forma di avviso all'avvio dell'app. Il messaggio conterrà anche l'invito a disinstallare l'app. È così adempiuto l'obbligo previsto all'articolo 60a capoverso 8 LEp.

---

<sup>3</sup> Cfr. rapporto esplicativo relativo all'OSTP, art. 15, pag. 13, consultabile su [www.ufsp.admin.ch](http://www.ufsp.admin.ch) > Malattie > Malattie infettive: insorgenze, epidemie e pandemie > Insorgenze e epidemie attuali > Coronavirus > Provvedimenti e ordinanze.

Per consentire lo scambio reciproco di segnalazioni nell'ambito del tracciamento della prossimità è inoltre stato concluso un trattato internazionale con la Germania<sup>4</sup>, la cui durata di validità è limitata al 30 giugno 2022 dopodiché dovrà essere prorogato. Il capoverso 4 prevede pertanto che non siano scambiati dati tra il sistema di collegamento per lo scambio reciproco di segnalazioni con la Germania, come convenuto gestito dalla Svizzera, e il sistema di back end di cui al capoverso 1 lettera a.

## **Articolo 2 Registro degli accessi**

L'*articolo 2* recepisce le corrispondenti disposizioni dell'OSTP (art. 11) e dell'OSSM (art. 14) al fine di garantire la base legale per l'accesso ai registri in caso di infrazioni in relazione alla generazione di codici di attivazione scoperti solo dopo la sospensione dell'app SwissCovid.

## **Articolo 3 Abrogazione di altri atti normativi**

L'*articolo 3* prevede la vera e propria abrogazione delle ordinanze che disciplinano il tracciamento della prossimità e delle presenze (OSTP e OSSM). Questa disposizione è valida a tempo indeterminato (cfr. art. 5 cpv. 2). Come già menzionato, se la situazione epidemiologica futura dovesse richiederlo, le ordinanze dovranno essere riattivate mediante una nuova adozione.

## **Articolo 4 Modifica di altri atti normativi**

Secondo l'*articolo 4*, con la disattivazione dell'app SwissCovid e del tracciamento della prossimità e delle presenze devono essere abrogate anche altre disposizioni introdotte in altri atti normativi unicamente ai fini di tali sistemi. Come menzionato sopra si tratta dell'articolo 93 capoverso 1 lettera a<sup>bis</sup> OEp e dell'articolo 23 capoverso 5<sup>bis</sup> dell'ordinanza 3 COVID-19. Anche queste disposizioni dovranno essere adottate nuovamente in caso di riattivazione dell'app SwissCovid.

## **Articolo 5 Entrata in vigore**

La durata di validità della presente ordinanza di abrogazione è limitata, come le relative basi legali, al 31 dicembre 2022 (art. 4 cpv. 1). Le disposizioni concernenti l'abrogazione dell'OSTP e dell'OSSM (art. 3) nonché la disposizione concernente la modifica di altri atti normativi resteranno invece in vigore a tempo indeterminato (cpv. 2).

---

<sup>4</sup> Convenzione tra il Dipartimento federale dell'interno della Confederazione Svizzera e il Robert Koch-Institut, istituto federale nel settore di attività del Ministero della salute della Repubblica federale tedesca, avente ad oggetto le app di tracciamento dei contatti con persone infette da coronavirus (scambio di chiavi mediante un server gateway di interoperabilità transfrontaliera gestito in territorio svizzero) (RS 0.818.104.136.1)